

IDD

**ISTITUTO
DEL
DESIGN
MATERA**

STATUTO

**ISTITUTO DEL DESIGN
IDD
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA**

CORSO DI STUDI TRIENNALE IN DESIGN

Istituto Del Design

Art. 1 – Finalità e attività dell'Istituto Del Design

1. L'Istituto Del Design con sede nella Città di Matera, è sede primaria di alta formazione e di ricerca nei settori delle arti visive, progettazione ed arti applicate, comunicazione e didattica dell'arte. Promuove lo studio, la trasmissione ed il progresso dell'espressione creativa contemporanea, nonché la valorizzazione del patrimonio artistico e storico attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema di scambi culturali e artistici con soggetti pubblici e privati, su scala nazionale ed internazionale.
2. L'Istituto Del Design, svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel rispetto della libertà d'insegnamento, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dei principi generali fissati dalla normativa vigente. Nell'ambito delle proprie attività l'Istituto Del Design, promuove ed organizza iniziative finalizzate alla formazione degli studenti, degli insegnanti e degli adulti. L'Istituto Del Design garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che governano l'Istituzione.
3. L'Istituto Del Design può attribuire borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione artistica nel campo delle arti.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali nonché per la gestione e la fruizione anche esterna del proprio patrimonio artistico e librario e per la diffusione degli studi, dei progetti e delle opere prodotti dai docenti e dagli studenti, l'Istituto Del Design, può, oltre che procedere alla costituzione di fondazioni dedicate, aderire ad iniziative anche consortili con Università ed altri Enti esistenti sul territorio nazionale ed internazionale.
5. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Istituto Del Design promuove forme di collaborazione con Enti di cultura e ricerca, nazionali e internazionali, e con Istituzioni ed Imprese pubbliche e private. L'Istituto Del Design può stipulare apposite convenzioni al fine di collaborazioni scientifiche, artistiche e didattiche con Università, Scuole ed Istituzioni, italiane e straniere, per la realizzazione di attività artistiche, scientifiche, culturali e formative necessarie per la preparazione professionale.
6. L'Istituto Del Design, al fine di un più efficace svolgimento dei compiti previsti dalla normativa vigente, può costituire sedi decentrate.
7. L'Istituto Del Design favorisce gli scambi culturali, la mobilità dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento da parte degli organi didattici competenti dei loro curricula didattici, secondo la normativa vigente.

Art. 2 – Ordinamento della didattica

1. L'Istituto Del Design provvede a tutti i livelli d'istruzione e formazione nei settori di propria competenza in ossequio ai principi generali che regolano l'Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. L'Istituto Del Design rilascia un Attestato Finale e un Portfolio delle Competenze.

Art. 3 – Natura giuridica

1. L'Istituto Del Design è gestita da IFOR s.r.l. con sede legale in Via Pasquale Vena, 66/C a Matera.
2. L'Istituto Del Design è dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa nonché finanziaria e contabile, nell'ambito delle leggi che la disciplinano e del presente Statuto.
3. Le entrate sono derivanti dalle iscrizioni ai corsi tenuti dall'Istituto Del Design, dalle donazioni private e pubbliche. Per gli investimenti l'Istituto del Design può ricorrere, nei

limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.

Art. 4 – Libertà di ricerca e di insegnamento

L'Istituto Del Design garantisce a tutti, a ciascuno dei docenti ed alle strutture scientifiche, piena autonomia didattica. La valutazione sull'attività didattica e di ricerca è riservata agli organi didattici e scientifici competenti.

Art. 5 – Attività didattiche

1. L'Istituto Del Design, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti, della libertà di insegnamento dei docenti e delle loro specifiche competenze artistiche, scientifiche, sovrintende, coordina, garantisce e verifica il regolare svolgimento delle attività didattiche e la piena utilizzazione del personale.
2. L'organizzazione dell'insegnamento è riservata all'autonomia delle strutture didattiche nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
3. Il personale docente è tenuto ad adempiere, con regolarità ed assiduità, ai propri compiti istituzionali, a quelli che gli vengono di volta in volta conferiti con specifiche delibere degli organi competenti, nonché a partecipare regolarmente agli organi collegiali ed alle commissioni previste dallo Statuto e istituite dagli organi e dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Istituto Del Design.

Art. 6 – Tasse e borse di studio

1. Le tasse ed i contributi dovuti dagli studenti sono determinati dal Consiglio di amministrazione e resi noti con il programma annuale dei corsi e pubblicati sul sito istituzione e sulla bacheca della segreteria didattica presso la sede dell'Istituto Del Design.
2. L'istituzione delle borse di studio e l'apposito Regolamento per l'assegnazione sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7 – Organi dell'Istituto

L'Istituto Del Design è costituita dai seguenti organi:

- a. Ente gestore dell'Istituto Del Design
- b. Presidente
- c. Direttore
- d. Consiglio di amministrazione
- e. Consiglio accademico
- f. Revisore Unico
- g. Nucleo di valutazione
- h. Collegio dei professori
- i. Consulta degli studenti

Art. 8 – Ente Gestore

L'Ente Gestore IFOR s.r.l., provvede alla scelta e nomina del Presidente, del Direttore, dei componenti del Consiglio di amministrazione, dei componenti del Nucleo di Valutazione.

Art. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Ente Gestore, cura l'attuazione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di Valutazione.
2. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto Del Design, promuove l'immagine e la diffusione dell'Istituzione a livello nazionale ed internazionale.

4. Svolge le funzioni di rappresentante dell'Istituzione nelle cerimonie pubbliche, durante gli eventi e manifestazioni in genere, e presenza alle tesi finali.
5. Stipula le convenzioni con soggetti pubblici e privati, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
6. Dura in carica tre anni e può essere rinominato.
7. Può nominare un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento o assenza del Presidente, egli può delegare momentaneamente, parzialmente o integralmente, le proprie attribuzioni al Vice Presidente.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione (CDA) è nominato dall'Ente Gestore ed è l'organo di programmazione e di indirizzo della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto Del Design.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione il Presidente, il Direttore, due docenti e uno studente.
3. Il Consiglio di amministrazione è costituito da cinque membri ed è presieduto dal Presidente.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
5. Il Direttore partecipa con voto consultivo.
6. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
7. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, assume le sue deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
8. Ha il governo amministrativo con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
9. Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla ratifica dell'Ente Gestore.
10. Approva le modifiche al presente Statuto.
11. Delibera, sentito il parere del Consiglio accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione.
12. Nomina il personale docente e non docente su proposta del Consiglio accademico.
13. Delibera sulle tasse e contributi a carico degli studenti, promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione.

Art. 11 – Il Direttore.

1. Il Direttore viene nominato dal Presidente dell'Istituto Del Design.
2. Il Direttore è il garante del prestigio nazionale e internazionale dell'Istituzione e dell'autonomia della sua ricerca artistica e scientifica.
3. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, artistico, scientifico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi attinenti alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione ed alla produzione artistica.
4. Il Direttore in particolare:
 - a. convoca e presiede il Consiglio Accademico del quale stabilisce l'ordine del giorno;
 - b. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione riguardanti le materie di sua competenza; può, in accordo col Presidente, proporre convenzioni, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio vincolate allo specifico

- fine. Presenta al Consiglio d'Amministrazione le relazioni periodiche e i piani previsti dalla legge inerenti la didattica, la ricerca e la produzione artistica;
- c. esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti;
 - d. definisce, sentito il parere del Consiglio Accademico, l'organizzazione della didattica e vigila sulla sua osservanza;
 - e. provvede, in casi di particolare e comprovata urgenza e necessità in via provvisoria ad adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico da sottoporre alla ratifica del successivo Consiglio Accademico.
5. Il Direttore può partecipare alle riunioni anche a distanza tramite Skype o altri mezzi di videoconferenza o audioconferenza, con validità a tutti gli effetti di legge. È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. L'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.
 6. Il Direttore rimane in carica per la durata dei tre anni salvo revoca motivata dal parte del Presidente.

Art. 12 - Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio accademico è l'organo di indirizzo delle attività di formazione, di ricerca e di produzione artistica e scientifica ed esercita tutte le attribuzioni in materia di indirizzo artistico, scientifico e culturale e di valutazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca.
2. Assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività didattiche, artistiche, scientifiche e di ricerca.
3. Elabora e propone all'approvazione del Consiglio di amministrazione il regolamento didattico, il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti.
4. Delibera l'istituzione di nuovi corsi accademici ai sensi delle normative vigenti.
5. Predisporre le relazioni richieste dalla legge e dai regolamenti interni.
6. Propone la stipula di convenzioni con altre istituzioni e aziende pubbliche e private.
7. Valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali.
8. Il Consiglio accademico è costituito da un numero dispari di componenti variabile in funzione dei Corsi di studi attivati.
Fanno parte del Consiglio accademico:
 - a) il Presidente
 - b) il Direttore
 - c) i docenti, il cui numero è determinato dal CDA, su proposta del Direttore
 - d) due studenti designati dalla consulta degli studenti.
9. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. L'avviso di convocazione deve essere comunicato, corredato dall'ordine del giorno e dalla eventuale documentazione, almeno quindici giorni prima della seduta.
10. Il Consiglio si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore, il Consiglio accademico è presieduto dal suo delegato.
11. Le deliberazioni del Consiglio accademico sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 13 - Revisore Unico

1. Il revisore unico è nominato dal Presidente.
2. Le funzioni del Revisore unico, sono quelle individuate dall'Art. 2400 e seguenti del codice civile.
3. Il Revisore deve essere in possesso dei requisiti di cui al D.L.vo 27.1.1992 n. 88
4. Il Revisore vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del D.L.vo 30.7.1999 n. 286.
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Codice Civile.

Art. 14 – Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è nominato dall'Ente Gestore su proposta del Consiglio accademico.
2. Il Nucleo di Valutazione è composto da 3 membri di comprovata esperienza professionale, dura in carica 3 anni e può essere rinominato.
3. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. Ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica, artistica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione.
4. Monitora annualmente i dati relativi alle iscrizioni e carriere degli studenti e all'inserimento professionale dei diplomati. Somministra, in forma anonima, agli studenti questionari di valutazione dei singoli insegnamenti, delle attività integrative e dei servizi generali e della didattica. Somministra questionari di valutazione degli studenti alle aziende convenzionate.
5. Il Nucleo di Valutazione adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche, artistiche e di ricerca e della gestione amministrativa in conformità con le procedure del Sistema di Qualità e delle norme ministeriali vigenti.
6. L'Istituto Del Design assicura al Nucleo di Valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 15 – Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei professori è un organo collegiale che sostiene l'attività scientifica, artistica e didattica, svolta all'interno dell'Istituto Del Design.
2. Il Collegio dei professori è composto dal direttore che lo presiede e lo convoca e da tutti i docenti e assistenti in servizio presso l'Istituzione.
3. Determina i programmi annuali relativi ai corsi interni all'Istituzione.
4. Il Collegio dei professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico, fornendo pareri in ordine alle linee di indirizzo rispetto all'attività didattica, scientifica, di ricerca e produzione artistica. Esso viene convocato, di norma, almeno due volte ogni anno accademico.

Art. 16 – Consulta degli studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da un numero minimo di tre studenti fino ad un massimo di cinque, in linea con quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132.
2. Consulta degli Studenti designa i propri rappresentanti all'interno degli Organi di governo nel numero di:
 - a. due in seno al Consiglio accademico;
 - b. uno in seno al Consiglio di amministrazione
3. La Consulta degli Studenti esprime pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti;

4. La Consulta degli Studenti esercita anche funzioni di carattere propositivo, può indirizzare le richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
5. La Consulta degli Studenti esprime parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi relativi alla tutela degli iscritti, all'organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e d'ogni altro servizio fornito dall'Istituzione nell'interesse della componente studentesca.
6. La Consulta degli Studenti è presieduta e convocata dal presidente eletto all'interno della Consulta dello studente secondo i termini che ne disciplinano le funzioni e la regolamentazione previsti nel Regolamento della Consulta degli Studenti. In prima seduta è convocata dal Direttore dell'Istituto Del Design.
7. La consulta si riunisce, di norma, tre volte all'anno e non può riunirsi più di una volta al mese, sino ad un massimo di nove riunioni nell'ambito di un anno accademico.
8. Il consiglio d'amministrazione dell'Istituto ne assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni.

Art.17 – Autonomia regolamentare dell'Istituto Del Design

1. In conformità ai principi di autonomia statutaria, didattica, scientifica, artistica, amministrativa, finanziaria e contabile sanciti dalla Legge del 21 dicembre 1999 n. 508 e successivi provvedimenti legislativi, l'Istituzione detta norme di organizzazione e di funzionamento con i seguenti regolamenti:
 - a) Statuto dell'Istituzione;
 - b) Regolamento Didattico;
 - c) Regolamenti Interni.
2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio di amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori.
3. Il Regolamento Didattico è approvato dal Consiglio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, va ratificato dal Consiglio di amministrazione.
4. I regolamenti interni sono adottati dal Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.

Art. 18 – Regolamento Didattico dell'Istituzione

Gli ordinamenti didattici, il piano formativo delle attività didattiche e le connesse attività di ricerca e produzione artistica sono normate dal Regolamento didattico, redatto ai sensi del D.P.R. n. 212 dell' 08/07/2005, approvato dal Consiglio accademico, dal collegio dei professori, integrati da due rappresentanti degli studenti, e adottato con Decreto del Direttore.

Art. 19 – Biblioteca

1. La biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell'Istituzione; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi e può essere consultata da esterni. La biblioteca raccoglie e conserva il patrimonio librario, audiovisivo e multimediale in possesso dell'Istituzione, patrimonio che viene accresciuto e aggiornato per esigenze didattiche, secondo i criteri d'indirizzo stabiliti dal direttore.
2. L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della biblioteca sono stabilite dal Consiglio di amministrazione, sentiti il Consiglio accademico, il collegio dei professori e la Consulta degli studenti.

3. Potrà essere altresì prevista la istituzione di forme tecnologiche di catalogazione e consultazione idonee a soddisfare nuove esigenze di documentazione e di fruizione artistica.

Art.20 – Pubblicità delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni relative alle attività degli organi previsti dal presente Statuto debbono essere rese note mediante il sito internet istituzionale.
2. Lo Statuto e i Regolamenti, il calendario dell'anno accademico e il relativo orario, tutte le loro eventuali modifiche, nonché le iniziative culturali dell'Istituzione devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta e sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, nella bacheca studenti ed eventuali altri mezzi a ciò idonei.

Art. 21 – Trasparenza delle deliberazioni.

È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività dell'Istituzione, in conformità a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1990 n. 241.

Art. 22 – Norme per il reclutamento.

Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituzione, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli dei candidati. Il Consiglio di amministrazione può altresì, per conferire gli insegnamenti, attivare procedure di valutazione comparativa attraverso bando pubblico. In tale eventualità, i bandi saranno resi noti mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e pubblicazione sul sito internet dell'Istituto Del Design. La valutazione comparativa degli aspiranti agli incarichi di insegnamento che partecipino al bando pubblico sarà effettuata da specifiche commissioni giudicatrici nominate dal Direttore.

Art. 23 – Valutazione candidati.

Il Consiglio Accademico, per procedere alla valutazione dei candidati, opera secondo le procedure ed entro i termini stabiliti dalle norme di legge e dai regolamenti in vigore per le procedure di valutazione dei docenti. Per valutare il curriculum complessivo e le attività artistico-culturali e/o le pubblicazioni scientifiche del candidato, il Consiglio Accademico terrà in considerazione, in relazione alla specificità delle singole aree, i seguenti criteri:

1. Originalità e innovatività della produzione artistico-culturale e/o scientifica e rigore metodologico;
2. Apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
3. Congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore disciplinare artistico- culturale e/o scientifico per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
4. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
5. Continuità temporale della produzione artistico-culturale o scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare;
6. Attitudini alla trasmissione del proprio sapere e del proprio saper fare. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni;
7. L'attività didattica svolta anche all'estero;
8. Servizi prestati nelle accademie, negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
9. L'attività di docenza, di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

10. Titoli di laurea accademica e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività artistica e di ricerca;
11. L'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di lavoro e di ricerca;
12. Il coordinamento di iniziative in campo didattico artistico-culturale e scientifico svolte in ambito nazionale ed interazionale.

Art. 24 – Rapporti con il mondo del lavoro

L'Istituto Del Design supporta la carriera degli studenti agevolandoli nell'inserimento all'interno del mondo del lavoro tramite una rete di collaborazione con il mondo delle piccole, medie e grandi imprese, dell'amministrazione pubblica e delle agenzie estere. L'Istituzione può attivare attività di placement, stage formativi, attività di ricerca, di formazione, master e dottorati di ricerca per perfezionare la preparazione degli studenti.

Art. 25 – Centro di Ricerca e di Formazione

1. Il Consiglio di amministrazione può attivare il Centro di Ricerca e di Formazione dell'Istituto Del Design con l'obiettivo di potenziare settori artistici, scientifici e formativi.
2. Le attribuzioni, l'organigramma, lo Statuto interno, il personale, i programmi e gli obiettivi del Centro di Ricerca e di Formazione sono stabiliti dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico.
3. Il Centro di Ricerca e di Formazione è un organo la cui natura è quella di compiere ricerche in relazione agli obiettivi didattici, scientifici ed artistici. Esso costituisce un organo artistico, scientifico e formativo con cui l'Istituto Del Design focalizza l'attenzione su problematici scenari didattici e proietta la comunità accademica verso nuovi orizzonti culturali e artistici.
4. Il Centro di Ricerca e di Formazione può anche essere costituito in collaborazione con il mondo accademico esterno all'Istituzione, con il mondo dell'impresa e delle professioni, con apposite convenzioni o norme pattizie di natura privatistica.
5. Il Centro di Ricerca e di Formazione redige annualmente un rapporto completo sugli sforzi attuati per il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Art. 26 – Funzionamento degli organi collegiali

1. La convocazione degli organi collegiali è fatta dai rispettivi presidenti o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci.
2. La convocazione deve essere fatta per iscritto, anche con posta elettronica o fax, dandone avviso ai componenti l'organo collegiale, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previste dallo Statuto.
3. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o fax o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.
4. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno, sia pure enunciato per argomenti generali.
5. Le adunanze sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le assenze giustificate, ancorché a mezzo fax o posta elettronica, riducono il quorum di validazione.
6. Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 27 – Decadenza.

Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificato motivo, decade dal mandato di cui è

investito. La decadenza di cui al presente comma non opera nei confronti dei componenti di nomina ministeriale e dei componenti di diritto.

Art. 28 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Matera lì, 27 marzo 2017